

nazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione;

se l'affermazione secondo cui « la permanenza nell'Albo di enti autorizzati e non accreditati ha prodotto pesante disorientamento e notevole disagio a numerose coppie » che hanno conferito incarico a tali enti per adottare bambini russi — contenuta nella citata deliberazione n. 161/2003 — sia valida anche per le numerose situazioni analoghe di enti autorizzati ma non accreditati o riconosciuti presso altri Paesi, oltre la Russia, presenti nell'Albo; e, in tal caso, se non ritenga che vi sia una disparità di trattamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali nel caso degli enti autorizzati ma non accreditati in Russia.

(4-09101)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

OSTILLIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Taranto il settore vitivinicolo, nell'ultimo triennio, ha registrato una flessione produttiva del 57,9 per cento, passando dai 1.933.570 quintali di

uve da vino dell'annata agraria 2000-2001 agli 813.150 quintali dell'annata agraria 2002-2003;

le cause di una così drastica riduzione delle produzioni vanno attribuite alle eccezionali avversità atmosferiche (gelate, siccità, grandinate, stress idrico, piogge persistenti, alluvioni) che si sono abbattute sul territorio tarantino;

questa caduta verticale della produzione vitivinicola ha coinvolto pesantemente il sistema delle Cantine sociali della Provincia, le cui produzioni sono passate — nel triennio considerato — dai 977.584 quintali dell'annata agraria 2000-2001 ai 480.460 quintali dell'annata agraria 2002-2003 tuttavia ampliando la incidenza percentuale dei quantitativi ad esse conferiti rispetto all'intera produzione provinciale (che sono passati dal 50,55 per cento dell'annata agraria 2000-2001 al 59,08 per cento dell'annata agraria 2002-2003): in tal modo consolidando la loro funzione sociale nel territorio;

a fronte dei danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno falciato nel triennio 2001-2003 le locali produzioni vitivinicole, le Cantine sociali della provincia di Taranto lamentano di essere state escluse dai provvedimenti di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle leggi recanti provvidenze in materia di calamità naturali eccezionali, in quanto non dichiarate tra i soggetti danneggiati ammissibili alla fruizione delle stesse. Infatti: a) il decreto 14 aprile 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo alle piogge persistenti verificatesi nell'agosto-settembre 2002, nonché il decreto 1° settembre 2003, concernente le gelate dell'aprile 2003, nel dichiarare (sulla base di regolare richiesta della Regione Puglia) l'esistenza del carattere eccezionale di tali eventi calamitosi per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, hanno entrambi escluso solo per quest'ultima la applicabilità dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 185 del 1992, che prevede prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale

a favore delle Cooperative di trasformazione che abbiano subito danni economici per la riduzione dei conferimenti in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, per la copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; b) l'INPS, da parte sua, non ha ritenuto di applicare le agevolazioni previste dalla legge 185 del 1992, non riscontrando le istanze formulate dalle Cooperative tarantine per ottenere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per i propri dipendenti; c) il predetto decreto ministeriale 14 aprile 2003 non ha contemplato tra gli eventi calamitosi del 2002 quello della siccità che pur si è verificata in Provincia di Taranto, come attestato dai competenti Uffici regionali; d) l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2003, recante interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'8 settembre 2003, non ricomprende esplicitamente tra i soggetti danneggiati le Cooperative di trasformazione, che pertanto non possono ottenere i prestiti agevolati previsti ad ammortamento quinquennale anche per il consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza;

solo con il decreto 20 novembre 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo alla prolungata siccità del periodo maggio-agosto 2003 nella provincia di Taranto, nel dichiarare l'esistenza del carattere eccezionale di tale calamità, le Cantine sociali sono state finalmente ricomprese tra i soggetti danneggiati ammissibili alle provvidenze di legge; sino agli episodi calamitosi « coperti » da tale decreto le Cooperative di trasformazione tarantine, per quanto ripetutamente già colpite da eventi egualmente distruttivi, non erano state considerate danneggiate e quindi non avevano potuto invocare alcun provvedimento di sostegno;

d'altra parte, la Cooperazione vitivinicola della provincia di Taranto negli anni immediatamente precedenti al citato triennio di crisi produttiva aveva mostrato

vitalità e propensione all'investimento (con conseguenti ricadute positive sul mercato del lavoro in un settore ed in un territorio caratterizzati da cronica flessione occupazionale) con la partecipazione da protagonista ad iniziative di programmazione imprenditoriale negoziata, come il « Patto territoriale di Taranto » (approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1999 e giunto a compimento il 30 giugno 2003), nel quale le Cantine sociali rappresentano il 60 per cento della parte agroindustriale, nonché il « Patto territoriale agricolo della fascia orientale della Provincia di Taranto » (approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2001, in corso di realizzazione), nel quale le Cantine sociali rappresentano il 44 per cento dell'apporto dei privati; queste meritorie iniziative imprenditoriali hanno determinato a carico delle Cantine sociali tarantine, proprio in coincidenza dell'emergere dei citati fenomeni di crisi produttiva del settore, ulteriori passività onerose correlate all'obbligo di adempiere all'anticipo sia dell'IVA sugli investimenti ammessi a contributo, sia — e ciò anche per lunghi periodi — della stessa quota assistita da contributo pubblico;

le vicende sin qui descritte hanno provocato uno stato di gravi difficoltà economiche nella vita delle Cooperative di trasformazione tarantine, per l'abnorme incidenza assunta dai costi fissi del loro funzionamento in una fase di massiccia contrazione del prodotto conferito e commercializzato; crisi di natura certamente congiunturale, che sinora non è sfociata né in bilanci insani né in dissesto economico, ma che non potendosi scaricare sui conferenti attraverso una decurtazione del loro ricavato (pena la perdita di competitività ed il venir meno della stessa funzione sociale della cooperazione) ha costretto le Cantine sociali ad effettuare una serie di interventi di natura economica quali quelli sui fondi patrimoniali spesso decurtati, sulle quote di interessenza trasformate in contributo, sugli ammortamenti effettuati in misura ridotta, sulla compressione degli interessi sui prestiti da soci: con ciò erodendo la dotazione di parte capitale, indispensabile alla sal-

vaguardia della integrità economico-produttiva delle cooperative e di conseguenza determinando la necessità di provvedere ad un loro rapido riequilibrio finanziario —:

se ritenga di adottare iniziative dirette ad integrare il decreto ministeriale 14 aprile 2003, con la dichiarazione della siccità del 2002 quale evento calamitoso ed il decreto ministeriale 1° settembre 2003, nel senso richiesto dalla regione Puglia, al fine di ricomprensere tra i soggetti danneggiati anche le Cantine sociali;

se ritenga di modificare l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2003, menzionata in premessa, in particolare per quel che prevede il comma 8 dell'articolo 5, ricomprensendo tra le aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 2003 anche le Cooperative di trasformazione al fine dell'ottenimento di prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale anche per il consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza;

se ritenga adottare iniziative, anche di natura normativa, volte a fornire l'interpretazione dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1992, che preveda l'esonero parziale dei contributi previdenziali per le aziende danneggiate da eventi calamitosi, ricomprensendovi correttamente anche le Cantine sociali;

se si ritenga di procedere ad una più adeguata ripartizione del Fondo di solidarietà *ex lege* 185 del 1992, a favore della Regione Puglia e, in particolare, della Provincia di Taranto;

se non si ritenga di adottare iniziative normative volte a prorogare la disciplina di cui al decreto-legge n. 138 del 2002, come modificato dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 13 prevede interventi di sostegno per le imprese danneggiate da calamità naturali nonché finanziamenti agevolati decennali per il pagamento delle rate di ope-

razioni di credito agrario di esercizio, determinandone il necessario rifinanziamento nonché la sua corretta applicabilità alle Cantine sociali;

se non si ritenga di adottare iniziative normative volte alla modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 luglio 2003 n. 192, convertito con legge 24 settembre 2003 n. 268 il quale dispone che « alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992 n. 185, possono essere concessi finanziamenti agevolati decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003 », al fine di consentire la sua corretta applicabilità alle Cantine sociali;

se e quali ulteriori iniziative normative, finanziarie e procedurali si ritenga di adottare affinché il settore cooperativo agricolo di trasformazione della Provincia di Taranto possa affrontare e superare senza danni la marcata crisi congiunturale descritta in premessa. (4-09111)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza dell'11 maggio 2001 il Ministero della salute ha disposto l'avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l'epidemia in Italia della febbre catarrale degli ovini, rivolta, a fini preventivi, a tutti i ruminanti e quindi anche a caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9;

la febbre catarrale degli ovini, cosiddetta *Blue Tongue*, è una malattia infettiva dei ruminanti trasmessa da insetti, l'in-